

INDICE

INTRODUZIONE	4
1. PREMESSA	4
2. DESTINATARI	5
3. FINALITA'	5
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
5. SITI DI RIFERIMENTO	8
6. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES	8
6.1. Alunni con disabilità (Legge 104/1992)	9
6.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici	9
6.3. Alunni in situazione di svantaggio	12
6.4. Alunni ad alto funzionamento intellettivo	13
7. AZIONI PER L'INCLUSIONE	13
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	17
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	17
2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	17
2.1 La famiglia	17
2.2 La scuola	18
2.3 Gli specialisti ASL	19
2.4 L'Ente Locale	19
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	20
4. LA DOCUMENTAZIONE	20
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	25
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	27
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.	28
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	28
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	28
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	29
3.1 La famiglia	29
3.2 Il Dirigente Scolastico	30
3.3 La funzione strumentale per l'inclusione	30
3.4 Il coordinatore di classe	30
3.5 Il consiglio di classe	30
3.6 I docenti	30
3.7 La segreteria	30
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	32
5. LA DOCUMENTAZIONE	33
6. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	34
6.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica	37
6.2 Strumenti compensativi e misure dispensative	37
6.3 Verifica e valutazione	37
6.4 La valutazione intermedia e finale di Istituto dei risultati dei diversi casi di DSA inseriti nelle classi	37
6.5 Indicazioni operative per l'espletamento delle prove degli studenti con DSA agli esami di Stato	38
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	38

PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	39
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	39
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A	39
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	41
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	42
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	42

PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	43
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	43
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO	43
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	44
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	45
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	46

APPENDICE. INDICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI DEGLI ALLIEVI DISABILI E DSA	47
--	----

ALLEGATI

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

L'inclusione è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali concorrono ad assicurare il successo formativo degli studenti. L'inclusione risponde ai diversi bisogni educativi e si realizza attraverso strategie finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (Art. 1, D. Lgs. 66/2017 *Principi e finalità*).

Il protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali si caratterizza per essere lo strumento attraverso il quale realizzare pienamente il diritto all'apprendimento di tutti gli studenti in situazione di difficoltà.

Esso traccia le linee guida operative per garantire l'accoglienza e l'inserimento scolastico di tali alunni, in relazione alle loro caratteristiche individuali e socio-culturali ed ai ritmi personali di apprendimento di ciascuno, al fine di effettuare un lavoro il più possibile individualizzato ed implementare interventi ed azioni mirate.

L'adozione di un Protocollo di Inclusione consente, inoltre, di migliorare e valorizzare la competenza gestionale e organizzativa dell'Istituzione Scolastica, in riferimento alle attività necessarie per assicurare, dunque, la buona riuscita del percorso inclusivo.

Il documento in discorso esplicita e definisce in modo chiaro le pratiche condivise dall'intera comunità scolastica e stabilisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione stessa, descrivendo le possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento. Fondamentale in questo contesto è l'alleanza educativa con le famiglie, che rappresenta un imprescindibile momento per agevolare la crescita e la formazione degli studenti.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro flessibile e, pertanto, è soggetto a revisione, integrazione e modifiche.

Secondo l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health,) il **Bisogno Educativo Speciale** rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

Sul punto, la Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 precisa che: *“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”*

Essa, insieme con le successive note ministeriali, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge 53/2003; focalizza l'attenzione sui bisogni di ciascuno studente; delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, evidenziando il ruolo fondamentale dell'azione didattica ed educativa, nonché il dovere, per tutti i docenti, di attuare la personalizzazione del percorso di apprendimento di ogni studente, anche attraverso l'utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi, con una *“specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento”*. Infine, la nota prot. 2563 del 22.11.2013 sottolinea l'autonomo potere del consiglio di classe di deliberare la necessità o meno della stesura di un PDP transitorio, in assenza di certificazione o diagnosi clinica.

Ai fini che qui interessano, è possibile distinguere quattro macro-aree di alunni con bisogni educativi speciali:

- alunni con disabilità (certificati e tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui:
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010)

- alunni con deficit nell'area del linguaggio
- alunni con deficit nelle abilità non verbali
- altre problematiche severe
- alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline, FIL)
- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
- alunni stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione (per i quali si rinvia a quanto sancito nel relativo protocollo)

2. DESTINATARI

Tale documento operativo, funzionale all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, nasce dalla volontà di rendere concrete, nella consuetudine didattica, le indicazioni in esso contenute. Il documento è fonte di informazioni e funge da guida per docenti e genitori, in merito all'inclusione degli studenti in situazione di difficoltà.

Destinatari del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria, il personale ATA, i collaboratori scolastici, tutti i docenti e il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che si avvicinano nel percorso formativo dell'alunno, anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: rappresentanti dell'ASL e dei Servizi Sociali, educatori, insegnanti di supporto nel doposcuola, terapeuti ecc.

3. FINALITA'

Il protocollo, che si prefigge di perseguire una politica dell'inclusione efficace e mirata, costituisce parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); o comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ecc).

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59

DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
Disabilità	
Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo

	66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.
Nota MI n. 2590 del 19.08.2022	Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità, ai sensi del D.M. 21 giugno 2021 n. 188. Attività di monitoraggio
Nota MI prot.15760 del 14.10. 2022	Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione dei PEI per l'a.s. 2022/2023
DM 153 del 1°. 08. 2023	Disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29.12.2020
Nota MIM n.2780 del 12.6.2023	Redazione del PEI: nuove funzionalità nella Partizione separata dell'anagrafe nazionale studenti (ANS)
Nota MIM n. 4179 del 5.10.2023	Indicazioni operative per la redazione del PEI – a.s. 2023-2024
Nota MIM n. 4316 del 19.10.2023	Redazione del PEI: apertura funzioni nella Partizione separata dell'anagrafe nazionale studenti (ANS)

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Legge Regionale n. 24 del 5 ottobre 2015	Disposizioni in favore di soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

CM n. 8 del 6 marzo 2013

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.

Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013

Piano annuale per l'inclusività

Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/2014 – Chiarimenti

Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018

L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno

Nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019

Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti

5. SITI DI RIFERIMENTO

Ministero Istruzione

<http://www.miur.gov.it/bisogni-educativi-speciali>

http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml#.W7Dg_q3Y7m0

<https://aretepiattaforma.it/news/336/BES-Indire-il-portale-di-strumenti-e-strategie-per-l-inclusione-scolastica>

6. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)
➤ minorati vista
➤ minorati udito
➤ minorati psicofisici
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
➤ DSA certificati (Legge 170/2010)
➤ Deficit nell'area del linguaggio
➤ Deficit nelle aree non verbali
➤ Altre problematiche severe
➤ ADHD/DOP
➤ Funzionamento limite (borderline FIL)
SVANTAGGIO
➤ Socio-economico
➤ Linguistico e culturale
➤ Altro

6.1. Alunni con disabilità (Legge 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di "handicap" a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che

impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art. 24, infine, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

La certificazione di disabilità viene redatta da una commissione medica composta dal medico-legale medici specialisti dall’Azienda A.S.L. (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia secondo la *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD 10) e si propone alla famiglia l’eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione INPS per l’accertamento dell’invalidità civile. A tal fine, l’Azienda A.S.L. ((U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) redige una Certificazione/Diagnosi Clinica (ai sensi art. 12 - 13 Legge 104/92) e una Diagnosi Funzionale (ai sensi art. 3 Legge 104/92).

Nel caso in cui i genitori non intendano avvalersi delle prestazioni professionali dell’Azienda A.S.L., il certificato, redatto da uno specialista esterno e accompagnato dalla relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentato al pediatra di fiducia o al medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento. Inoltre, la famiglia dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista scelto, presti la sua collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

6.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;

- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;

- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura;

- **la discalculia:** riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure

esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incollamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **la disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;

- **la disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbilità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle ASL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'ASL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza.

Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline) -FIL

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO

f. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni ribellioni dell'adolescente e deve implicare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spaccaneria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

In sintesi:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F. 81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia) F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato

F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale
F. 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

6.3. Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 precisa che “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel relativo Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente, cui si rinvia.

6.4. Alunni ad alto funzionamento intellettuale

La nota Miur n. 562 del 3 aprile 2019, volta a fornire chiarimenti in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), dedica un paragrafo agli alunni “plusdotati”, ossia con un elevato potenziale intellettuale.

In generale si parla di alto potenziale cognitivo quando una persona ha un punteggio di QI compreso tra 120 e 129 e di plusdotazione quando il punteggio è pari o maggiore a 130.

Gli studenti plusdotati non sono un gruppo omogeneo. Si distinguono dai loro pari età poiché hanno una maggior attitudine in aree quali: abilità intellettuale generale; specifica attitudine scolastica; pensiero creativo; attitudine musicale; ecc.

Il Miur, nella suddetta nota, ha definito corretta la prassi di quelle scuole che, in seguito alla pubblicazione della Direttiva del 27/12/2012, hanno considerato gli alunni con un alto potenziale intellettuale nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Solo così, infatti, è possibile attuare la personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.

Le strategie da mettere in atto per gli allievi con alto potenziale intellettuale, ai fini della personalizzazione dell'insegnamento, sono demandate all'autonomia delle scuole o meglio alle decisioni dei Consigli di Classe. In caso di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, i Consigli di Classe possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale che di classe, valutando l'eventuale efficacia di un percorso di personalizzazione formalizzato in un Piano Didattico Personalizzato.

Per la modalità di predisposizione del piano personalizzato, si rinvia a quanto stabilito nel parte seconda del presente protocollo.

7. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Una scuola inclusiva deve sempre promuovere il diritto di ogni alunno ad essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri e deve percorrere la strada del miglioramento organizzativo affinché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. Una scuola inclusiva è quella che vive e insegna a vivere con le differenze in uno spazio nel quale il valore dell'uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto delle diversità, la quale, in tutte le sue forme, deve essere considerata una risorsa e una ricchezza piuttosto che un limite.

L'art. 1 del Dlg n.66 del 13 aprile 2017 evidenzia come l'inclusione scolastica risponda ai differenti bisogni educativi e si realizzi attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale tra la scuola, la famiglia e i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e grazie all'impegno fondamentale di tutte le componenti della scuola.

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'istituto si propone di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. A tal fine le diverse risorse interne alla scuola cooperano per raggiungere la massima efficacia d'intervento.

Risorse umane

- a) Dirigente Scolastico
- b) Funzioni strumentali per l'inclusione ed il successo formativo – Area 2
- c) Coordinatore del dipartimento del sostegno
- d) Docenti di sostegno
- e) Coordinatore di classe
- f) Personale ATA
- g) Assistenti all'autonomia, alla comunicazione e alla socializzazione

I GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

1. Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017, in ogni scuola è costituito un **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico, ed è composto da:

- il docente funzioni strumentali per area “Successo formativo alunni. Disagio ed integrazione”;
- i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata assegnati all'Istituto;

- i docenti coordinatori di plesso;
- i docenti coordinatori di classe o di equipe pedagogica;
- un rappresentante dell' Azienda Sanitaria;
- un rappresentante dei genitori di alunni BES;
- un rappresentante dell'Ente locale.
- Referente del GLI.

Il GLI di Istituto presiede alla programmazione generale dell'inclusione scolastica ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni, attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio di tutti gli alunni.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Inclusione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- focus/confronto sui casi;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di **Piano per l'Inclusione (PI)** riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.lvo 66/2017).

2. Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)

Il G.L.O. è un organo paritetico non collegiale introdotto, a livello di singola istituzione scolastica, per la progettazione dell'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Il GLO, ai sensi del D.I. n. 182/2020, è composto:

dal Consiglio di Classe – “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale” (a mente del modificato articolo 15 della legge 104/92);

con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe”;

“con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare” dell'ASL/ASP (Azienda Sanitaria);

nelle sole scuole secondarie di secondo grado, “è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità”.

Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell'anno scolastico. Nello specifico, si riunisce per:

- **l'approvazione del P.E.I** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;
- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;

- **un incontro finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Il G.L.O. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Pertanto anche le relative riunioni risultano essere valide. La convocazione del G.L.O. è effettuata dal dirigente scolastico, tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi e con un congruo preavviso, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile.

In seguito alla modifica del decreto 66/2017 ad opera del D. lgs. 96/2019, si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).

ORGANI COLLEGIALI

Consiglio di Classe

Il Consiglio di classe dei docenti ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e dell'eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.

Compiti e funzioni

- Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Programmazione di un'attività didattica inclusiva in base ai bisogni dell'alunno e della classe
- Coordinamento con il GLI e con il GLO
- Comunicazione con la famiglia ed altre figure coinvolte
- Predisposizione dei PDP come stabilito dalla legge 170/10

Collegio dei Docenti Compiti e funzioni

- Discute e delibera il "Piano per l'Inclusione".
- All'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel PI.
- Al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE

L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova "governance" amministrativa territoriale articolata su due livelli:

dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (G.L.I.R.)** con compiti di consulenza e supporto;

dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (G.I.T.)**, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.

Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai **Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.)**, dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla

persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Sul sito del MIUR sono disponibili gli elenchi aggiornati dei C.T.S. della regione Abruzzo.

Il Centri di Documentazione, Consulenza e di Supporto Tecnico presente nella Provincia di Chieti è il seguente:

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “E.Fermi” Lanciano

PARTE PRIMA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso educativo e di apprendimento e migliorare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 66/2017, nonché al Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 relativo all'“Adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”.

Il processo di inclusione, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione”.

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 La famiglia

La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l'elaborazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica del P.E.I. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione, la Funzione Strumentale per l'inclusione alunni con disabilità convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

2.2 La scuola

Il Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe ha il compito di progettare e verificare il PEI e si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi educativi e di

apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuando gli strumenti e le strategie da adottare. La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso formativo concordato pianificato.

Il Docente di sostegno

“I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (*Testo Unico L. 297/94*) Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

Il docente specializzato nelle attività di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di inclusione dell'alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche e sanitarie, gli assistenti alla comunicazione. A tal fine, individua insieme con il C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il PEI; partecipa ai GLO e al GLI e agli incontri del gruppo di sostegno; alla fine dell'anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. Si può affermare che l'insegnante di sostegno è un promotore del benessere dell'allievo, uno sperimentatore ed un ricercatore, un operatore che lavora per garantire le pari opportunità, armonizzando le diverse voci dei docenti disciplinari.

Le funzioni strumentali per l'inclusione ed il successo formativo

Le funzioni strumentali hanno competenze di tipo organizzativo (gestione delle risorse personali, collaborazione con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione delle attività di sostegno, coordinamento, insieme alle altre figure strumentali coinvolte, del GLI nello svolgimento delle varie attività); competenze di tipo consultivo; competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formulazione di progetti di sensibilizzazione e formazione in base ai bisogni educativi emersi nell'Istituto e in base alle proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno).

Il coordinatore del dipartimento di sostegno

Il coordinatore è nominato dal Dirigente Scolastico, previo consenso dell'interessato, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Collabora con il Dirigente Scolastico e il GLI di Istituto per l'assegnazione degli alunni alle classi e delle relative ore di sostegno, convoca e coordina il dipartimento per il sostegno, gestisce i fascicoli personali degli alunni disabili, gestisce i passaggi di informazione relative agli alunni tra le scuole e all'interno dell'istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica e richiede, qualora ve ne sia necessità, ausili e sussidi particolari.

Il dipartimento dei docenti di sostegno

Il dipartimento dei docenti di sostegno si riunisce ogni volta venga ritenuto necessario. Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell'inclusione degli alunni disabili nell'Istituto. Propone, inoltre, le spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I.

Il Personale ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può svolgere assistenza agli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento all'assistenza al bagno, la cura della persona, l'aiuto e la vigilanza durante il pasto.

2.3 Gli specialisti ASL

Gli specialisti ASL contribuiscono, con l'istituzione scolastica, alla fase di osservazione preliminare e di valutazione dei dati per l'aggiornamento della diagnosi clinica, funzionale e della Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S). Inoltre, partecipano agli incontri periodici dei G.L.O. per l'approvazione, il monitoraggio e la valutazione del P.E.I., collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'inclusione nelle classi dell'istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e illustrano i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui l'alunno può avere bisogno.

2.4 L'Ente Locale

L'Ente Locale si impegna a fornire il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti disabili. Il servizio è finalizzato a promuovere l'integrazione, l'autonomia e la comunicazione dell'alunno disabile, stimolandone la crescita personale, la consapevolezza della propria situazione, il raggiungimento delle potenzialità attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, acquisizione di competenze e abilità motorie, cognitive ed espressive.

Il servizio persegue i seguenti obiettivi:

- garantisce il diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap;
- agevola la frequenza e permanenza degli alunni disabili nell'ambito scolastico;
- favorisce l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile;
- promuove l'autonomia personale, rafforzando e implementando le abilità personali;
- supporta l'alunno disabile nei percorsi educativi e relazionali.

L'Ente locale provvede ed assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il servizio per il trasporto per l'inclusione scolastica nonché l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico e nelle giornate "Open Day" programmate dalla scuola, le famiglie possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa, la struttura scolastica e sugli strumenti messi a loro disposizione. Tali attività mireranno a favorire le fasi del passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e la continuità didattico-pedagogico-educativa. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno disabile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del P.E.I., del P.D.F. e delle Verifiche/Relazioni finali. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/2009, art. 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali). L'autorizzazione alla costituzione di una classe ridotta è concessa dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'assistente alla comunicazione, se previsto. Per l'alunno/a che frequenta la prima superiore il periodo osservativo può durare per un massimo di 60 giorni, mentre se è già iscritto il tempo necessario è solitamente ridotto a 30 giorni.

4. LA DOCUMENTAZIONE

Certificazione/Diagnosi Clinica

La Certificazione/Diagnosi Clinica definisce la patologia specifica ed è redatta dall'A.S.L. o da uno specialista privato, in tal caso la Certificazione accompagnata da una relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentata al Pediatra di fiducia o al Medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento.

L'A.S.L. (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, formula una diagnosi di patologia secondo la classificazione internazionale ICD 10 e propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile. L'aggiornamento della Certificazione/Diagnosi Clinica è strettamente legata all'evoluzione della patologia. E' compito della scuola accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.

Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.)

Con la Certificazione/Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale, la famiglia, attraverso il Pediatra/Medico di base e il Patronato, inoltrano all'I.N.P.S. la richiesta di visita per il riconoscimento della condizione di invalidità civile. Una specifica Commissione medico-legale valuta la condizione certificata, può produrre la Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.) e propone all'I.N.P.S. di riconoscere la condizione di handicap. Il riconoscimento della condizione di invalidità e lo stato di gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3) viene formulato dall'I.N.P.S. e comunicato direttamente, mediante raccomandata, ai genitori che devono consegnare all'Istituzione Scolastica la Certificazione per l'Integrazione Scolastica e il Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap appena ne entrano in possesso. La certificazione può essere revocata in qualsiasi momento della carriera scolastica qualora vengano meno i requisiti in fase di revisione I.N.P.S., oppure su richiesta dei titolari della responsabilità genitoriale (questi ultimi dovranno informare tempestivamente la scuola).

Profilo di Funzionamento (PF)

Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.

Viene stilato con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata. È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Il profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da: un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; uno specialista in neuropsichiatria infantile; un terapeuta della riabilitazione; un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Diagnosi funzionale (DF)

La Diagnosi Funzionale è rinnovata dallo specialista dell'Azienda A.S.L. ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. In questi casi si procede ad un rinnovo o a una nuova certificazione a cui seguirà una nuova Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.). La D.F. deve contenere i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno. L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è fondamentale per l'elaborazione e lo sviluppo del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti la documentazione necessaria al momento dell'iscrizione o comunque entro il mese di settembre.

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale ed è preliminare alla formulazione del P.E.I. Costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo-didattiche e familiari che consentiranno l'elaborazione degli obiettivi didattici ed educativi programmati durante l'anno scolastico. Ai fini della definizione del progetto di vita dell'alunno, la scuola coordina i lavori per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) in stretta relazione con la famiglia, i professionisti dell'Azienda A.S.L. e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. La costruzione del P.D.F. si sviluppa a seguito di una fase di raccolta di informazioni, attraverso osservazioni dirette sull'alunno e colloqui con gli operatori della scuola, con i genitori, con i professionisti sanitari e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il Profilo Dinamico Funzionale illustra il funzionamento e le potenzialità dell'alunno e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza l'alunno possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Viene redatto utilizzando i modelli allegati all'Accordo di Programma provinciale 2016-2020 riferiti ai vari ordini di scuola. Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento in progress predisposto dalla scuola all'inizio della carriera scolastica dell'alunno ed è verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (art. 12 comma 8 L.104/92) sulla base della conoscenza dell'alunno e del contenuto della Diagnosi Funzionale.

Si precisa che la L. 66/2017 ha abrogato sia la Diagnosi Funzionale sia il Profilo Dinamico Funzionale, che saranno entrambi sostituiti dal Profilo di Funzionamento.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia e le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all'inclusione sociale, all'educazione e all'istruzione, in coerenza e in continuità con il Profilo Dinamico Funzionale.

Il P.E.I. è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è parte integrante della progettazione educativo-didattica di classe e d'Istituto. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:

- le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Il P.E.I. è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:

- allo sviluppo globale della identità personale;
- alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;
- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo - relazionali, linguistiche e logiche, in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione.

Il Piano Educativo Individualizzato periodicamente, infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

Il modello nazionale di PEI è stato adottato con il decreto interministeriale n. 182/2020, che ha altresì definito nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

Queste ultime dedicano un apposito paragrafo alla relazione tra percorso didattico, all'interno del PEI, dello studente con disabilità e conseguimento del diploma nella scuola secondaria.

Questi i percorsi possibili:

1. **percorsi didattici ordinari**, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica);
2. **percorsi didattici personalizzati** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e prove di verifica equipollenti;
3. **percorsi didattici differenziati**.

I percorsi di cui ai punti 2 e 3 rientrano rispettivamente in un "PEI semplificato" (punto 2) e in un "PEI differenziato" (punto 3). Dalla tipologia di PEI adottata (PEI semplificato o differenziato) dipende il conseguimento o meno del diploma conclusivo della scuola secondaria di II grado.

Nel primo caso si consegue un titolo di studio avente valore legale (qualifica o diploma), nel secondo il PEI differenziato dà diritto ad un attestato recante elementi informativi relativi alle competenze, conoscenze e capacità acquisite.

Si ricorda che, qualora si optasse per un **percorso differenziato**, occorre acquisire il **consenso dei genitori**.

Verifica Intermedia e Verifica Finale del PEI

Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel P.E.I. attraverso la Verifica Intermedia (entro marzo) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale. Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al P.E.I. nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Relazioni di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno conterrà: Evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all'autonomia, socializzazione, apprendimenti...); Evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di conoscenze e competenze, per ciascuna materia); Modalità dell'intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici); Informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore (partecipazione alla progettualità educativo didattica, modalità dell'intervento); Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL; Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione

SCHEMA DI SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI CLINICA Indica la patologia specifica	Specialista sanitario ASL Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza	All'atto della prima segnalazione
CERTIFICAZIONE per l'INTEGRAZIONE SCOLASTICA Certificazione della disabilità finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni	Commissione medico-legale di accertamento delle disabilità	All'atto della prima segnalazione
PROFILO DI FUNZIONAMENTO Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica	Medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; specialista in neuropsichiatria infantile; terapista della riabilitazione; assistente sociale o rappresentante dell'ente locale di competenza che ha in carico il soggetto	È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona
DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione	Specialista sanitario ASL Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza	FASE TRANSITORIA Ad ogni passaggio di grado scolastico o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare, le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e relazionale	Referente medico, operatori socio-sanitari, Consiglio di Classe, personale educativo, famiglia, esperti esterni su richiesta della famiglia e autorizzati dal dirigente scolastico (art. 12 commi 5 e 6 della L.104/92)	FASE TRANSITORIA In ingresso alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e può essere aggiornato in itinere
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Documento nel quale sono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la familiari, le esperienze integrate sul territorio predisposti per l'alunno con disabilità.	Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017	Formulato di norma entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico
VERIFICA INTERMEDIA P.E.I. Documento di verifica intermedia del P.E.I.	Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017	Entro il mese di marzo
VERIFICA FINALE P.E.I. Documento di verifica intermedia del P.E.I.	Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ai sensi del D. Lgs. 66/2017	Al termine dell'anno scolastico.
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO (per gli alunni delle classi quinte)	Docente di sostegno e consigli o di classe	Entro il 15maggio

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Individualizzazione dei percorsi d'apprendimento

All'interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l'uso di una didattica flessibile. Nella programmazione educativa individualizzata si promuovono itinerari che sollecitino l'autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell'alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di programmazione differenziata si sviluppano tutti i raccordi possibili con la programmazione di classe. Le attività di sostegno si svolgono sia in classe SIA nel piccolo gruppo ma anche in spazi laboratoriali.

Continuità educativo-didattica

L'istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell'alunno con disabilità e per questo si cerca di garantire, per quanto possibile, che l'insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga anche negli anni successivi.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare

la situazione di partenza dell'alunno certificato, ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un immediato riscontro sia dell'efficacia dell'intervento didattico che della validità della programmazione.

La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal DLGS 62/2017. Il Decreto conferma il principio secondo cui la **valutazione formativa** serve per documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze: ogni istituzione scolastica deve saper certificare l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o ridotte e semplificate, concordate con l'insegnante di classe, si misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per l'alunno. Dovranno essere esplicitati nel PEI i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all'alunno. L'obiettivo non raggiunto comporta che gli insegnanti ridefiniscono le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti (equipe socio-sanitaria e famiglia).

Esame di Stato (conclusivo del secondo ciclo)

Gli alunni con disabilità devono sostenere tutte le prove previste dall'Esame di Stato. Esse possono essere:

- **prove equipollenti**

- **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo.

In sede d'esame è la Commissione che decide, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, di elaborare prove specifiche equipollenti per il candidato disabile, in linea con gli interventi educativo-didattici del PEI e con le modalità di valutazione indicate dal Consiglio di Classe. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la Commissione può avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico (cfr. D. Lgs. 62/2017).

Nel "Documento del 15 maggio" elaborato dal Consiglio di classe andranno indicati gli ausili da utilizzare, le modalità di conduzione del colloquio e le tipologie di prove scritte da proporre.

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale).

L'insegnante di sostegno nominato dal Presidente della Commissione d'esame diviene parte integrante e sarà presente in tutte le prove scritte e durante il colloquio orale dell'alunno diversamente abile.

In base al Dlg 62/2017 art. 20 comma 5 agli studenti con disabilità che hanno seguito un percorso individualizzato che non partecipano agli esami conclusivi del quinto anno o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato solo un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi con l'indicazione della durata orario complessiva. Saranno inoltre certificate le conoscenze, competenze e capacità acquisite. Il titolo acquisito è riconosciuto dalle istituzioni scolastiche e dai Centri di Formazione Professionale regionali nell'ambito degli accordi con le regioni.

In relazione al PECUP specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato terrà conto anche della partecipazione alle attività di **alternanza scuola-lavoro**, dello sviluppo delle **competenze digitali**, del percorso dello studente (legge 107/2015) e delle attività svolte nell'ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**».

Percorsi di PCTO

Il fine dei percorsi di PCTO è quello di fare in modo che gli studenti possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che potranno poi utilizzare nel mercato del lavoro. Per gli alunni con disabilità si terrà conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI.

I riferimenti normativi indicano quanto segue:

- D.L. 77/2005 (“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”), art. 4 comma 5: "I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro."
- D. Lgs. 66/2017, art. 7 comma 2: "Il PEI [...] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione."

Gli studenti con disabilità che hanno una programmazione equipollente alla classe (obiettivi comuni o personalizzati), perseguiranno nei percorsi di alternanza gli stessi obiettivi della classe, favorendo, insieme all’acquisizione delle competenze, l’autonomia.

Per coloro che hanno una programmazione differenziata gli obiettivi dei PCTO si baseranno sull’acquisizione di competenze che permettano agli studenti di muoversi in piena autonomia nell’ambito familiare ma anche nel contesto sociale.

Nelle Linee guida del nuovo PEI, diffuse in seguito al Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, la sezione 8.2 è dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, a partire dalla classe terza della scuola secondaria di secondo grado.

In questa parte, viene sottolineata l’importanza che ha per gli studenti il passaggio dalla scuola alla vita lavorativa adulta e il cui processo non va trascurato. In riferimento agli obiettivi del PCTO si condividono per gli studenti e studentesse con disabilità gli stessi elencati nel documento “I Piani Individuali di Transizione – Sostenere il Passaggio dalla Scuola al Lavoro” del 2006 a cura dell’European Agency for Development in Special Needs Education:

- Accrescere le chances del ragazzo di ottenere un lavoro adeguato;
- Collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, le competenze, le capacità, le attitudini e le abilità del ragazzo con i requisiti prescritti dalla professione, dal mondo del lavoro, dall’ambiente lavorativo e dalle aziende;
- Accrescere l’autonomia, la motivazione, l’autopercezione e la sicurezza del ragazzo;
- Creare una situazione vincente per il ragazzo e i suoi colleghi.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- il **docente coordinatore di classe**, oppure
- il **docente di sostegno**, oppure
- il **docente coordinatore del dipartimento per il sostegno**, oppure
- il **docente Funzione Strumentale per l’inclusione** degli alunni con disabilità durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE SECONDA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con D.S.A.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettuale adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:**
- **la disortografia:**
- **la disgrafia:**
- **la discalculia:**

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia**
- **disprassia**

Vi può inoltre essere comorbilità.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 6.2 dell'Introduzione.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

3.1 La famiglia

Iscrizione alla classe prima

- **A febbraio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero **segnalare nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- **Tra giugno e settembre**, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL. Nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle ASL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP provvisorio BES.

Si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria:

- deve essere aggiornata ogni 3 anni e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento
 - deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
 - la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore di classe effettuerà un colloquio con la famiglia, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
 - **Dopo il Consiglio di Classe di Novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.
 - Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze - persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato - di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe, che incaricherà il coordinatore di classe e la funzione strumentale della comunicazione.

Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle ASL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.

La scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.

Il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.

Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

- si ricorda ai genitori che
 - la scuola **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
 - per **l'accesso all'università** la diagnosi non deve essere più vecchia di tre anni;

- la **diagnosi deve essere aggiornata** e il Consiglio di Classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento, che la famiglia deciderà se effettuare o meno.
- Il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011.
- L'OM del mese di maggio relativa agli Esami di Stato, all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES*, dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

3.2 Il Dirigente Scolastico

- Dalle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 si evince quanto segue. Il D.S.:
- garantisce i collegamenti dei soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali,
- stimola e promuove ogni iniziativa utile a rendere operative le indicazioni condivise con gli Organi collegiali e le famiglie;
- promuove corsi di formazione/aggiornamento affinché gli insegnanti possano conseguire competenze specifiche in materia di DSA;
- promuove e valorizza progetti mirati;
- definisce su proposta del Collegio Docenti le modalità più adatte di documentazione dei percorsi didattici personalizzati e individualizzati di alunni con DSA.

Per assolvere a questi compiti il D.S. si avvale della collaborazione delle funzioni strumentali per l'inclusione.

3.3 La funzione strumentale per l'inclusione

- E' un collaboratore del Dirigente Scolastico che coordina tutte le azioni necessarie affinché venga garantito un percorso adeguato per ogni alunno con DSA, come si evince dalle Linee Guida:
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

3.4 Il Coordinatore di classe

Il tutor di classe è tenuto a:

- informare i propri colleghi ed eventuali supplenti su quanto detto dal referente in merito alla normativa vigente, alle metodologie didattiche e agli strumenti da utilizzare;
- convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP.

3.5 Il Consiglio di Classe

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione.
- **Nel Consiglio di Classe di ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre**, o se necessario in un **Consiglio di Classe straordinario**, i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro il 30 novembre i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere.
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

3.6 I docenti

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA

Nel caso in cui un docente abbia il sospetto che un suo alunno possa avere un disturbo riconducibile a un DSA, il Consiglio di Classe deve segnalarlo al coordinatore di classe e alla funzione strumentale per l'Inclusione, i quali seguiranno la seguente procedura mantenendo un alto grado di riservatezza:

- Colloquio con lo studente;
- Convocazione dei genitori;
- In base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASL di competenza previa segnalazione. Data la lentezza con la quale gli Enti competenti adempiono alle procedure di accertamento, la famiglia può consegnare alla scuola uno scritto che attesti il presunto DSA;
- A partire da questo momento il docente, se lo ritiene opportuno, può adottare le misure dispensative e gli strumenti compensativi che giudica adeguate.

3.7 La Segreteria didattica

La Segreteria didattica

- Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione.
- Informa i docenti dell'arrivo di una diagnosi e/o di una segnalazione dei servizi e dei certificati degli alunni.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

FASI	.ATTORI	ATTIVITÀ E COMPITI
------	---------	--------------------

Fase Preparatoria (Entro il termine stabilito dal Ministero)	ALUNNO E FAMIGLIA	<ol style="list-style-type: none"> Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135). La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria la certificazione attestante il BES redatta ai sensi della normativa vigente.
Accoglienza e Condivisione (Settembre - Ottobre)	DIRIGENTE SCOLASTICO DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE SEGRETERIA DOCENTI DELLA CLASSE FAMIGLIE	<p>Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il docente Funzione Strumentale per l'Inclusione.</p> <p>Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neoiscritti da mettere a disposizione del docente Funzione Strumentale per l'Inclusione, inoltre informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES.</p> <p>I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola.</p> <p>Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori ASL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico.</p> <p>Il Coordinatore avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento dello studente nella scuola.</p>
Condivisione (Novembre)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP e lo sottopone alla firma della famiglia.
Trasparenza e documentazione (Durante l'anno scolastico)	DOCENTI DELLA CLASSE	<p>Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale: - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno, allegandone copia al documento della prova eseguita dall'alunno; - le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità.</p> <p>Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.</p>
Valutazioni periodiche (Gennaio, Giugno)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche

		migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
--	--	---

5. LA DOCUMENTAZIONE

Piano Educativo Personalizzato (PDP)

CHI LO REDIGE: il Consiglio di classe.

QUANDO: entro novembre o, se arriva diagnosi in corso d'anno, aspettare il tempo necessario per stabilire la programmazione da fare dopo l'osservazione.

Si ricorda che il PDP può essere modificato in corso d'anno a seconda delle necessità e andrà verificato a fine anno scolastico. La compilazione spetta sempre alla scuola e questo può avvenire durante l'anno anche inoltrato. Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013); tale documento costituirà un allegato RISERVATO della programmazione di classe.

La certificazione

*La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate*¹

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PDP

Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

- descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente con allegata certificazione redatta dallo specialista;
- strategie per lo studio;
- strumenti utilizzati;
- strategie metodologiche e didattiche adottate;
- strumenti compensativi;
- criteri e modalità di verifica e valutazione;
- -assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia.

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica pianificazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico. Al termine di ogni quadrimestre il Consiglio di classe verificherà la situazione didattica degli studenti DSA (monitoraggio).

¹ “Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe ravvisi e riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.” (Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il PDP, una volta stilato, deve essere consegnato alle famiglie, anche per consentire l'attivazione di indispensabili sinergie tra l'azione della scuola, l'azione della famiglia, l'azione dell'allievo. Nella progettazione del PDP dovranno essere, quindi, indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia.

In particolare andranno considerati i seguenti elementi: assegnazione dei compiti a casa e modalità su come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ecc.), quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri, occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento) scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi. Modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni di contenuti appresi con mappe, PowerPoint, ecc). Pertanto il coordinatore di classe contatta i genitori per illustrare la proposta di PDP del Consiglio e richiederne la condivisione per mezzo di firma di accettazione.

Attivazione del piano didattico personalizzato

Il piano didattico personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive.

In caso di rifiuto, la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.

In caso di Accettazione Il PDP diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno.

In caso di Rifiuto Il PDP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno.

Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia il Consiglio di Classe si riserva di riformularlo e di riproporne l'uso in caso di necessità.

6. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

6.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

6.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;

- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

E' possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, el caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, ovverosia:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'esonero dallo studio della lingua straniera è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati

dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'“**esonero**” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “**dispensa**” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

6.3 Verifica e valutazione

“L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

6.4 Valutazione intermedia e finale di Istituto dei risultati dei diversi casi di DSA inseriti nelle classi

Soggetti coinvolti: componenti Consiglio di classe, Funzione strumentale inclusione.

Nel corso di attivazione del protocollo, saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all'apprendimento degli studenti con disturbi di apprendimento.

Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.

6.5 Indicazioni operative per l'espletamento delle prove degli studenti con DSA agli Esami di Stato

Nel documento del Consiglio di Classe di maggio si devono:

- riportare tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno;
- inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame.

La commissione d'esame terrà in considerazione per le prove scritte:

- tempi più lunghi;
- utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali, calcolatrice);
- possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove. Per quanto riguarda le lingue straniere in alcuni casi è possibile dispensare dalla valutazione

delle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe (PDP).

7. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- il **docente coordinatore di classe**, oppure
- il **docente referente per il Sostegno** oppure
- il **docente Funzione Strumentale per l'inclusione ed il successo formativo** degli alunni con disabilità durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE TERZA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)
- altre problematiche severe

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 6.1 dell'Introduzione.

La nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

1. **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
2. **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
3. **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): "*La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato*".

Diagnosi e certificazione

- Per "**DIAGNOSI**" si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per "**CERTIFICAZIONE**" si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui

procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC per adottare il PDP:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

- se c'è una **CERTIFICAZIONE** (L. 104/92 o L.170/10), l'alunno gode di un **DIRITTO** ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;

- se c'è solo una **DIAGNOSI** di disturbo o di patologia o una segnalazione di **DISAGIO**, allora è il CdC che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole e inviandone copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
 - **ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **a novembre** o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe** terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 6 relativi all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi,

per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- il **docente coordinatore di classe**, oppure
- il **docente referente per il sostegno** oppure
- il **docente Funzione Strumentale per l'inclusione ed il successo formativo** durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUARTA

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: “*Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta*” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida” (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013). La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

1. **ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;

2. **gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
3. **disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”*.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c’è certificazione L. 104/92 o L.170/10, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC per adottare il PDP:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

È il CdC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l’Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell’alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

1. **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
2. **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**

entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;

ad ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;

a novembre o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;

entro la fine del primo periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;

durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;

durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;

a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 6 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- il **docente coordinatore di classe**, oppure
- il **docente di sostegno**, oppure
- il **docente Funzione Strumentale per l'inclusione** degli alunni con disabilità durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

APPENDICE

INDICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI DEGLI ALLIEVI DISABILI E DSA

La normativa che regola le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:

- disabilità certificata
- certificazione di DSA.

Svolgono le prove nella modalità canonica gli alunni con:

- altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative;
- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico;
- disagio comportamentale/relazionale.

Le eccezioni consistono nell'esonerare lo studente dallo svolgimento di una o più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI – Piano Educativo Personalizzato.

Le Prove INVALSI per gli alunni con disabilità certificata

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

Nel caso il PEI lo preveda l'alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice e/o dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi
- Braille – per Italiano e Matematica.

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:

- esonero da una o più Prove INVALSI
- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese
- Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione.

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte dell'INVALSI.

Le Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l'ausilio di misure compensative quali:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia.

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell'INVALSI.

ALLEGATI

Gli allegati, ad uso interno dei docenti, sono i seguenti:

DISABILITÀ

- Modello nuovo PEI per alunni con disabilità
- Modello allegato al Doc. 15 maggio

DSA e BES

- Nuovi modelli PDP per alunni con DSA e BES
- Modello allegato al doc. 15 maggio